



Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese

D.L. 87/2018 / A.C. 924

Dossier n° 3 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
17 luglio 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	924
D.L.	87/2018
Titolo:	Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	15
testo originario:	15
Date:	
emanazione:	12 luglio 2018
pubblicazione in G.U.:	13 luglio 2018
presentazione:	13 luglio 2018
assegnazione:	13 luglio 2018
scadenza:	11 luglio 2018
Commissioni competenti:	VI Finanze, XI Lavoro
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite VI e XI in sede referente

Contenuto

Il decreto-legge, presentato in prima lettura alla Camera dei Deputati, consta di **15 articoli**, suddivisi in **5 Capi**.

Il **Capo I (Misure per il contrasto al precariato)** contiene gli **articoli da 1 a 4**; l'**articolo 1** reca modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, modificando il decreto legislativo n. 81/2015; l'**articolo 2** modifica l'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 81/2015, riguardo alla disciplina della somministrazione di lavoro; l'**articolo 3** dispone in merito all'indennità di licenziamento ingiustificato e all'incremento della contribuzione per il contratto a tempo determinato, con modifiche al decreto legislativo n. 81/2015 e alla legge n. 92/2012; l'**articolo 4** concede al Ministero per l'istruzione l'università e la ricerca 120 giorni di tempo per dare esecuzione ad ogni provvedimento giurisdizionale che comporti la decadenza di contratti di lavoro stipulati con docenti in possesso di diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento.

Il **Capo II (Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali)** contiene gli **articoli da 5 a 8**; l'**articolo 5** contiene norme volte a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi, intervenendo su quanto previsto in materia dall'articolo 1, commi 60 e 61, della legge di stabilità 2014; l'**articolo 6** prevede la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese - italiane ed estere, ma operanti nel territorio italiano - che, avendo beneficiato di aiuti di Stato che prevedano una valutazione dell'impatto occupazionale, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali; l'**articolo 7** subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, su cui si fonda l'agevolazione, riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti; l'**articolo 8** esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, previsto dal decreto-legge n. 145 del 2013, taluni costi di acquisto - anche in licenza d'uso - di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo; si tratta, in particolare, di spese relative a competenze tecniche e privative industriali; la disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), in deroga alle disposizioni sull'efficacia temporale delle norme tributarie dettate dallo Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000).

Il **Capo III (Misure per il contrasto alla ludopatia)** si compone del solo **articolo 9**, facendo salve le restrizioni già introdotte dal legislatore, vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o

scommesse, comunque effettuata e su qualunque mezzo; per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) si prevede che continui ad applicarsi la normativa previgente, fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data; la disposizione, a partire dal 1° gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni; la violazione dei divieti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50mila euro per ogni violazione. Viene innalzata, infine, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi idonei per il gioco lecito per provvedere agli oneri derivanti dall'articolo.

Il **Capo IV (Misure in materia di semplificazione fiscale)** comprende gli **articoli da 10 a 12**; l'**articolo 10** reca disposizioni finalizzate a modificare l'istituto dell'accertamento sintetico del reddito complessivo (cd. redditometro), introducendo il parere dell'Istat e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori; contestualmente viene abrogato il decreto ministeriale contenente gli elementi indicativi necessari per effettuare l'accertamento; l'**articolo 11** reca disposizioni sulla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) da parte dei soggetti passivi IVA. Esso stabilisce che la comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2018 non debba essere effettuata entro il mese di novembre 2018 (in applicazione dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010), bensì entro il 28 febbraio 2019; qualora si opti per la trasmissione con cadenza semestrale, i termini temporali sono fissati al 30 settembre per il primo semestre, al 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre; l'**articolo 12** prevede l'abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti, cd. *split payment*, per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte - in sostanza, i compensi dei professionisti -.

Il **Capo V (Disposizioni finali e di coordinamento)** è costituito dagli **articoli da 13 a 15**; l'**articolo 13** sopprime le previsioni introdotte dalla legge di bilancio 2018, in base alle quali le attività sportive dilettantistiche potevano essere esercitate anche da società sportive dilettantistiche con scopo di lucro e abroga le agevolazioni fiscali a favore delle stesse introdotte dalla medesima legge; inoltre, istituisce un nuovo fondo destinato a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, in cui confluiscono le risorse rinvenienti dalla suddetta soppressione e ripristina la normativa in materia di uso e gestione di impianti sportivi vigente prima delle novità introdotte dalla stessa legge di bilancio 2018; l'**articolo 14** reca, al **comma 1**, l'incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e, al **comma 2**, la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari recati dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge in esame; il **comma 3** dispone che l'INPS provveda ad monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori entrate derivanti dagli articoli 1, 2 e 3; infine, l'**articolo 15** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Tipologia del provvedimento e relazioni allegate

Il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 2 luglio 2018, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale **a distanza di 11 giorni**, il 13 luglio 2018.

In proposito si ricorda che nella XVII Legislatura un analogo significativo intervallo di tempo tra emanazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, pari o superiore a 10 giorni, si è registrato in altre venti occasioni (su 100 decreti-legge emanati) e in un'occasione, per il decreto-legge n. 74 del 2014, l'intervallo è stato di 24 giorni.

Il provvedimento reca la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), ma **non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR)**, nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento.

Si ricorda che il DPCM n. 169 del 2017, che reca il nuovo regolamento sull'AIR, sulla verifica di impatto della regolamentazione (VIR) e sulle consultazioni, ha introdotto, all'articolo 10, una specifica disciplina dell'AIR nei decreti-legge; tale disciplina è semplificata rispetto a quella generale e prevede un'articolazione dell'analisi in: individuazione dei problemi da affrontare; definizione degli obiettivi; individuazione dei possibili destinatari; quantificazione dei principali impatti. L'articolo 7 prevede invece la possibilità di esenzione dall'AIR in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate: costi di adeguamento attesi di scarsa entità per i destinatari; numero esiguo di destinatari dell'intervento; risorse pubbliche impiegate di importo ridotto; limitata incidenza sugli assetti concorrenziali di mercato.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge contiene disposizioni attinenti a diverse materie quali il contrasto alla precarizzazione in ambito lavorativo, le tipologie contrattuali, il contrasto ai processi di delocalizzazione, la lotta contro la ludopatia, la situazione di specifiche figure professionali in ambito scolastico ai fini del regolare inizio dell'anno scolastico 2018/2019; tali materie appaiono riconducibili alla **finalità unitaria di tutelare soggetti caratterizzati da situazioni di fragilità lavorativa ed esistenziale**; l'unica disposizione che potrebbe presentare profili di problematicità rispetto alla sua coerenza con questa finalità unitaria appare quella dell'articolo 13 relativo alle società sportive dilettantistiche.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Il nuovo comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), riduce la **durata massima dei contratti a tempo determinato da 36 a 12 mesi**, pur consentendo, in determinate condizioni, la stipula di contratti a tempo determinato di durata di 24 mesi; il successivo comma 2, come modificato dal successivo numero 2), fa riferimento a un limite massimo temporale di successione di contratti a tempo determinato di 24 mesi complessivi, stabilendo, in caso di violazione, l'obbligo di trasformare il rapporto di lavoro in un rapporto a tempo indeterminato; non sembra invece essere espressamente prevista una sanzione per il superamento del limite dei 12 mesi in assenza delle condizioni introdotte dal citato numero 1) della lettera a); analoga esigenza di coordinamento sembra porsi con la disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo decreto legislativo, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), in materia di proroghe dei contratti a tempo determinato

L'articolo 4, in materia di differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di **diplomati magistrali**; è collocato nel Capo I "Misure per il contrasto al precariato".

Potrebbe risultare opportuno il suo inserimento in un capo autonomo.

Con riferimento all'articolo 6, *potrebbe risultare opportuno chiarire l'utilizzo del termine "decadenza" e in particolare in che modo la **decadenza dai benefici** per le imprese che non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali possa essere "proporzionale" alla riduzione dell'occupazione verificatasi, da un minimo del 10% a un massimo del 50%; occorre al riguardo valutare se non si intendesse piuttosto fare riferimento ad una riduzione del beneficio proporzionale alla riduzione dell'occupazione registrata, quando questa è superiore al 10%, che diviene decadenza completa quando la riduzione dell'occupazione supera il 50%*

L'articolo 7, comma 1, subordina l'applicazione del beneficio dell'"**iperammortamento**" di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica, su cui si fonda l'agevolazione, riguardi strutture produttive situate nel territorio dello Stato; al riguardo potrebbe risultare opportuno chiarire se la disposizione si applichi anche all'ulteriore, ma connessa, agevolazione riguardante i beni immateriali di cui al successivo comma 10

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Per alcune disposizioni potrebbe risultare opportuna, in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 3 lettera a) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi normativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, *una riformulazione in termini di novella*, al fine di evitare modifiche implicite o indirette; si tratta in particolare dell'articolo 3, comma 2, in materia di **incremento, in caso di rinnovo del contratto, della contribuzione aggiuntiva** per i datori di lavoro in presenza di rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012 e dell'articolo 8, comma 1, in materia di **elargizione del credito d'imposta per gli investimenti in materia di ricerca e sviluppo** di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2013;

L'articolo 5 dispone per le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale una **decadenza dagli aiuti di Stato percepiti in caso di delocalizzazione** in Stati non appartenenti all'Unione europea; *al riguardo, potrebbe risultare opportuno precisare se si intenda abrogare la disciplina in materia prevista dall'articolo 1, commi 60 e 61, della legge di stabilità 2014 (L. n. 147 del 2013), come sembra desumersi dal comma 4, dell'articolo 5, che fa riferimento alla disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, disponendo in tal caso un'abrogazione esplicita.*

L'articolo 9, comma 1, prevede un generale **divieto di pubblicità di giochi o scommesse** con vincite di denaro, viene anche stabilita un'apposita sanzione amministrativa per la violazione del divieto e individuata nell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni l'autorità competente alle contestazioni e all'irrogazione delle sanzioni; al tempo stesso sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, commi 4 e 6 del decreto-legge n.

158 del 2012, le quali prevedono uno specifico divieto di messaggi pubblicitari concernenti i giochi con vincite in denaro nel corso di trasmissioni o in pubblicazioni destinate ai minori; anche in questo caso sono previste apposite sanzioni amministrative e una autorità preposta alla loro irrogazione, peraltro diversa dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni (vale a dire l'Agenzia delle dogane e dei monopoli); sono inoltre fatte salve le disposizioni di cui ai commi 937, 938 e 939 dell'articolo unico della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), le quali, presupponendo la legittimità della pubblicità di giochi e scommesse, ne vietano specifiche modalità; *al riguardo appare opportuno approfondire il coordinamento tra le disposizioni.*